

to con il Ministero del Lavoro un protocollo di intesa ove si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, delle regole stabilite al comma 1 dell'art. 44, rispetto alle quali ci si è ampiamente soffermati: tutto questo è previsto dal comma 5 dello stesso articolo in esame.

La **conseguenza** di tale norma è che il rilascio del nulla osta al lavoro avviene, unicamente, sul-

la base della richiesta presentata dalla associazione sindacale datoriale firmataria sulla quale, però, incombe l'onere della conservazione della documentazione per almeno cinque anni, al fine di consentire eventuali verifiche da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.